

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3046

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GREGORIO FONTANA**

Semplificazione della procedura per la richiesta del certificato del casellario giudiziale dei candidati nelle competizioni elettorali

Presentata il 22 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende promuovere l’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza previste dal comma 14 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Come noto, la norma citata pone in capo ai candidati l’onere di richiedere il proprio certificato del casellario giudiziale e di trasmetterlo ai partiti o movimenti politici di appartenenza, che provvedono alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito *internet* istituzionale. Condividiamo pienamente l’obiettivo della norma, tesa a garantire la maggiore trasparenza possibile nella presentazione delle candidature, ed è proprio per adempiere a essa nel migliore dei modi che si rende necessaria una riflessione sulle modalità attuative della stessa. La mancata o tardiva produzione del certificato, infatti, ricade sui partiti, ai quali è, in tali casi, inflitta un’ammenda amministrativa, anche qualora si tratti di presen-

tazione di liste con simboli compositi in alleanza con formazioni minori, locali o liste civiche.

Pertanto, ai fini della corretta e piena attuazione della norma, la presente proposta di legge stabilisce, in alternativa alla richiesta del certificato da parte del candidato, che, analogamente a quanto previsto per la presentazione delle candidature, con apposita delega, anche i partiti possano presentare la richiesta dei certificati. La finalità è quella di consentire ai partiti e movimenti politici di adempiere a un obbligo di legge — in solido con i candidati — nei confronti dei quali gravano pesanti sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento, rispondendo il procedimento elettorale a un interesse pubblico generale.

Dando la possibilità ai partiti stessi di richiedere i certificati si porrebbe fine alla distonia che si viene a creare tra la responsabilità del candidato, tenuto a reperire il certificato, e quella di chi è tenuto all’a-

dempimento della norma che prevede la pubblicazione del certificato, ossia il partito, e che se ne assume la responsabilità amministrativa, oltre che pecuniaria, in caso di sanzioni.

Si auspica, infine, una celere approvazione della presente proposta di legge, che consta di un unico articolo e non prevede oneri a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di garantire il corretto adempimento delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, i partiti e movimenti politici possono richiedere il certificato del casellario giudiziale dei propri candidati alle competizioni elettorali direttamente ai casellari giudiziali. La richiesta è presentata, al solo scopo dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, da un delegato munito di apposito mandato da parte del presidente o del segretario nazionale ovvero del legale rappresentante nazionale o locale del partito o movimento politico.



18PDL0142440